

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 1 giugno 2023, n. 249

**Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022 "Riparto per l'annualità 2022 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare."
Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.**

Oggetto: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2022 “Riparto per l’annualità 2022 delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTI, per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2023”;
- la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;
- la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli art. 30, 31 e 32, della Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTI, per quanto riguarda la normativa in materia di disabilità:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i ;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i. ;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i .;
- la legge 22 giugno 2016 n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e s.m.i.;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” e, in particolare, l’art. 19 della Convenzione che dispone che gli Stati Parti riconoscano: “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società” (community), con la stessa libertà di scelta delle altre persone, grazie a “misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106” e s.m.i.;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;
- il decreto interministeriale del 23 novembre 2016 “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che approva le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”;
- il PNRR – Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 5 Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;
- la deliberazione di Giunta regionale 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 511 “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale”;
- la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223, “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio” come successivamente modificata e integrata dalla D.G.R. 88/2017;

- la deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 326 “Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione.”;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”;
- la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576 “Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all'“Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 “L.r. n. 11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio". Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali”;
- la deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 585 “L.R. n.11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano sociale di zona per il Comune di Roma Capitale e gli ambiti territoriali ricompresi nel suo territorio”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 554 del 5 agosto 2021 “Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016””;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 1014 “ Modifica all'Accordo di programma approvato con deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 "Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale”;
- il decreto del Commissario ad acta 24 dicembre 2012, n. 431 “La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;
- il decreto del Commissario ad acta 1° ottobre 2014, n. 306 “Adozione della Scheda S.Va.M.Di. per la valutazione delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per l’accesso alla residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità”;
- la determinazione dirigenziale 8 novembre 2017, n. G15084 "Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle

- persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28/11/2016", come modificata dalla determinazione dirigenziale 9 agosto 2018, n.G10218;
- la determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n. G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016";
 - l'Intesa sancita in Conferenza Unificata, sul documento recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza" (Rep. Atti n. 70/CU del 25 luglio 2019) in cui si riconosce, in particolare, che per i disturbi del neurosviluppo che determinano disabilità complesse, che la maggiore criticità è rappresentata dalla transizione verso servizi sociosanitari appropriati per l'età adulta, considerato che al compimento dei 18 anni la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali non è integrata con quella sanitaria in quanto quest'ultima si limita al trattamento di specifiche sintomatologie;

VISTO in particolare

il decreto 21 dicembre 2022 "Riparto per l'annualità 2022 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 gennaio 2023, con il n. 85;

PRESO ATTO che il sopra citato decreto:

- all'art.1, comma 1, definisce le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2022, attribuendo alla Regione Lazio un importo pari ad euro 7.617.610,00;
- all'art. 1, comma 2, stabilisce di destinare un quota (per la Regione Lazio pari ad euro 1.501.500,00), al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto 23 novembre 2016, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto di cui all'art. 2 dello stesso decreto 23 novembre 2016;
- all'art. 2, comma 1, stabilisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'annualità 2022, ai fini dell'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e nelle forme di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione e provincia autonoma, prevedendo comunque il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- all'art. 2, comma 3, stabilisce che la programmazione regionale per l'annualità 2022 debba essere comunicata, secondo le modalità specifiche contenute nell'allegato B "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione", al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione della Corte dei conti del sopracitato decreto;
- all'art. 3, comma 1, stabilisce che l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità del Fondo è condizionata alla rendicontazione, da parte delle Regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della

quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

- all'art. 3, comma 2, stabilisce che le Regioni rilevino le informazioni di cui all'art. 3 comma 1, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo;

PRESO ATTO altresì

- delle risultanze della attività di analisi e valutazione dei questionari sullo stato di attuazione e le schede di rendicontazione delle risorse del Fondo "Dopo di Noi" aggiornati al 31 dicembre 2022, a cura degli ambiti sovradistrettuali e dell'ASP Asilo Savoia, in cui, tra l'altro, viene riportata una previsione di spesa a valere sul Fondo annualità 2022, per singole attività finanziabili, da parte di ciascun ambito sovradistrettuale, utile al fine della programmazione regionale;
- del rilevamento, a livello di ambito sovradistrettuale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, del numero e caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nei territori di competenza al 31 dicembre 2022, ai fini dell'inserimento delle informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS) istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019;
- del monitoraggio sull'attuazione territoriale, realizzato dagli uffici della Direzione per l'Inclusione sociale, attraverso incontri con i sovrambiti e le Aziende Sanitarie Locali, finalizzati al recepimento di indicazioni rispetto agli indirizzi, rispondenti ai percorsi da intraprendere per la realizzazione delle azioni previste dalla legge n. 112/2016 e dal decreto interministeriale 23 novembre 2016;
- di quanto emerso dai confronti periodici dei medesimi uffici con i referenti della Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap (L.R. n. 36 del 03/11/2003), la Consulta capitolina, le Consulte municipali, l'associazionismo e gli organismi del terzo settore a diverso titolo coinvolti sulla tematica della disabilità;

TENUTO CONTO delle risultanze degli incontri per la concertazione degli indirizzi di programmazione regionale del fondo 2022, tenutisi il giorno 17 maggio 2023, con ANCI Lazio, i Comuni/Enti capofila degli ambiti sovradistrettuali per l'attuazione del Dopo di Noi, la Consulta Regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap (L.R. n. 36 del 03/11/2003) e le consulte cittadina e municipali di Roma Capitale;

VISTA

la determinazione 02 marzo 2023, n. G02798 "Accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 7.617.610,00, sul capitolo di entrata E0000228159 esercizio finanziario 2023. DI 21 dicembre 2022 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2022".";

CONSIDERATO

- che l'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero è condizionata alla rendicontazione, da parte delle Regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

- che, a decorrere dal 2021, le Regioni devono rilevare le informazioni sugli utilizzi delle risorse nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, e hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo;

RITENUTO di

- approvare gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo relativo all'anno 2022, per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui legge 22 giugno 2016, n. 112, con la specifica della ripartizione delle risorse tra gli interventi e i servizi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto interministeriale del 23 novembre 2016, di cui all'“Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si provvede con le risorse statali, pari ad euro 7.617.610,00, di cui al Decreto 21 dicembre 2022 “Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2022”, disponibili sul capitolo di spesa U0000H41170, esercizio finanziario 2023 (Missione 12, Programma 02, piano dei conti finanziario 1.04.01.02);

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente

- di approvare gli indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo relativo all'anno 2022, per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui legge 22 giugno 2016, n. 112, con la specifica della ripartizione delle risorse tra gli interventi e i servizi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto interministeriale del 23 novembre 2016, di cui all'“Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di provvedere agli oneri derivanti dalla presente deliberazione con le risorse statali, pari ad euro 7.617.610,00, di cui al Decreto 21 dicembre 2022 “Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2022”, disponibili sul capitolo di spesa U0000H41170, esercizio finanziario 2023 (Missione 12, Programma 02, piano dei conti finanziario 1.04.01.02).

La Direttrice regionale per l'Inclusione Sociale adotta i provvedimenti di competenza al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO A

**Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
Indirizzi di programmazione annualità 2022**

di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità di concerto con il Ministero delle Economia e Finanze e il Ministero della salute 21 dicembre 2022 .

1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria

1.1 Il quadro di contesto

➤ **Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

Di seguito vengono indicati gli atti in vigore, che disciplinano in Regione Lazio l'attuazione della Legge 112/2016:

Atti di programmazione e di indirizzo:

- Deliberazione di Giunta regionale n. 454 del 26 luglio 2017 "Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale del 28/11/2016 di attuazione";
- Deliberazione 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione 21 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione regionale.";
- Deliberazione 01 luglio 2021, n. 416 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale."
- Deliberazione Giunta 4 agosto 2022, n. 698 Decreto 7 dicembre 2021 "Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale."
- Deliberazione di Giunta regionale n. 554 del 5 agosto 2021 "Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 "Linee guida operative regionali per le finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare " e del Decreto Interministeriale del 23/11/2016 di attuazione".
- Determinazione dirigenziale n. G01174 del 1° febbraio 2018 "Legge 2 giugno 2016 n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" sul "Dopo di Noi". Ai sensi della DGR 454/2017 approvazione schema "Ambito territoriale Deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 454 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DOPO DI NOI)", "ALLEGATO 1", parte integrante del presente atto";
- Determinazione dirigenziale n. G03030 del 13 marzo 2018 "Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di Noi", di cui

alla legge 112/2016, nel territorio della Regione Lazio." e Determinazione dirigenziale n. G06336 del 18 maggio 2018 "Modifica e integrazione della composizione del Gruppo di lavoro, istituito con determinazione dirigenziale n. G03030 del 13 marzo 2018, per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e dello stato di avanzamento del "Dopo di Noi" - Nomina dei componenti.";

- Determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n.G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016".

Atti relativi al patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112/2016:

- Determinazione dirigenziale n. G15084 dell'8 novembre 2017 "Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28/11/2016";
- Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018 "Determinazione dirigenziale G15084 dell'8 novembre 2017, Allegato A. Modifica al paragrafo denominato "Documentazione per la partecipazione alla manifestazione d'interesse" lettera c). Integrazione al paragrafo denominato "Descrizione degli interventi infrastrutturali". Modifica al paragrafo denominato "Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse".";
- Determinazione dirigenziale n. G05449 12 maggio 2021 "Determinazione dirigenziale 22 ottobre 2020 n. G12260. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016." (ultimo aggiornamento in vigore);
- Determinazione dirigenziale n. G11473 27 settembre 2021 "Determinazione dirigenziale 12 maggio 2021 n.G05449. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G04572 del 14 aprile 2022 "Determinazione dirigenziale 27 settembre 2021 n. G11473. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G16562 del 28 novembre 2022 "Determinazione dirigenziale 14 aprile 2022 n. G04572 Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Determinazione dirigenziale n. G06202 del 09 maggio 2023 "Determinazione dirigenziale del 28 novembre 2022 n. G16562. Aggiornamento e approvazione dell'Allegato A "Elenco patrimonio immobiliare solidale " per le finalità della Legge n. 112 del 22 giugno 2016.";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 608 del 6 agosto 2019 "Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale. Approvazione schema accordo di programma.";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 30 dicembre 2021 "Modifica all'Accordo di programma approvato con deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2019, n. 608 "Legge 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Individuazione dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia", operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11/2016 sul territorio di Roma Capitale.".

- Deliberazione Giunta regionale 03 novembre 2022, n. 967 "DGR 698/2022. Ulteriori indirizzi di programmazione regionale di riparto delle risorse per l'annualità 2021 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 112/2016 e approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e le ATER del Lazio.";

Atti di assegnazione territoriale delle risorse e di governo territoriale:

- Determinazione dirigenziale n. G17402 del 14 dicembre 2017 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi", ai sensi della D.G.R. 454 del 31 luglio 2017. Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovra distrettuali dell'importo di 7.635.600,00 euro.";
- Determinazione dirigenziale n. G18395 del 22 dicembre 2017 "Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Ripartizione delle risorse, complessivamente pari a 3.868.300,00 euro, destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), b), c) d) ed e) del Decreto Interministeriale di attuazione. Riparto, impegno e liquidazione in favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali della spettante quota pari ad un importo di 3.249.372,00 euro.";
- Determinazione dirigenziale n. G15288 del 27 novembre 2018 "Deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 9 ottobre 2018 "Legge regionale 11/2016. Sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Programmazione e finalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2018". Impegno e liquidazione dell'importo di 2.073.328,00 euro, n. impegno 30170/2018 sul capitolo H 41170." Approvazione dell'Allegato B "Linee guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del Dopo di Noi svolti in appartamenti di civile abitazione";
- Determinazione dirigenziale n. G17877 del 17 dicembre 2019 " Deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 942 "Decreto interministeriale del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge del 22 giugno 2016 n. 112. Indirizzi di programmazione regionale." Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" della somma complessiva di euro 5.161.100,00, sul capitolo H41170, Missione 12 – Programma 02, esercizio finanziario 2019.";
- Determinazione dirigenziale n. G17878 del 17 dicembre 2019 "DGR n.608/2019 Accordo di Programma tra la Regione Lazio e la IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" operante nell'ambito del Raggruppamento II.PP.A.B. "Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della Santissima Annunziata, Lascito Giovanni e Margherita Achillini" di Roma per attività finalizzate a supportare la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'articolo 5, comma 4 del DM del 23/11 /2016 sul territorio di Roma Capitale. Impegno in favore della IPAB "Opera Pia Asilo Savoia" per una somma complessiva di euro 1.000.110,24 sul capitolo H41170 Es. Fin. 2019.";
- Determinazione dirigenziale n. G03156 del 23 marzo 2021 "Modifica determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi" ai sensi della D.G.R. n.454 del 31 luglio 2017. Trasferimento delle risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali dell'importo di 7.635.000,00 euro". Individuazione del Comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale Latina 4; - Latina 5";
- Determinazione dirigenziale n. G05221 del 6 maggio 2021 "Modifica determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402 "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi" ai sensi della D.G.R. n.454 del 31 luglio 2017. Trasferimento delle risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del

sostegno familiare. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali dell'importo di 7.635.000,00 euro." Individuazione dell'Ente capofila dell'Ambito sovradistrettuale Rieti 1 - Rieti 4 - Rieti 5".

- Determinazione dirigenziale n. G09504 del 14 luglio 2021 "Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2020, n. 200 "Legge n. 112 del 22 giugno 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 di riparto delle risorse di cui al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione regionale.". Impegno in favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia" della somma complessiva di euro 5.660.490,00, sul capitolo H41170, Missione 12 e Programma 02, esercizio finanziario 2021".
- Determinazione dirigenziale n. G16483 del 27 dicembre 2021 "Deliberazione di Giunta regionale 1° luglio 2021, n. 416 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020 "Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'annualità 2020". Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale.". Perfezionamento della prenotazione di impegno n.161406/2021 per l'importo complessivo di euro 7.880.290,00 sul capitolo U0000H41170 (Missione 12 - Programma 02 - Piano dei Conti 1.04.04.02), esercizio finanziario 2021, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia";
- Determinazione dirigenziale n. G11370 26 agosto 2022 "Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 698. "Decreto 7 dicembre 2021 "Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute. Finalizzazione delle risorse e indirizzi di programmazione regionale." Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 47579/2022 per un importo pari a 5.572.320,00 euro sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali e dell'ASP "Asilo Savoia";
- Determinazione dirigenziale n. G17048 05 dicembre 2022 "DGR 4 agosto 2022, n. 698 e DGR 3 novembre 2022, n. 967. Programmi di indipendenza abitativa avviati dai territori a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge n. 112/2016. Perfezionamento della prenotazione di impegno n.47579/2022 per un importo pari a 868.000,00 euro sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore dei Comuni ed Enti capofila degli Ambiti sovradistrettuali";
- Determinazione dirigenziale n. G17674 del 14 dicembre 2022 "DGR 4 agosto 2022, n. 698 e DGR 3 novembre 2022, n. 967. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 47579/2022 per un importo pari a euro 500.000,00 sul capitolo U0000H41170, esercizio finanziario 2022, a favore di ATER Comune di Roma, ATER Provincia di Roma, ATER Provincia di Frosinone, ATER Provincia di Rieti, ATER Provincia di Latina, ATER Provincia di Viterbo.";

➤ Ai sensi dell'art 6, comma 1, del DM 23 novembre 2016, "Le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze,". Descrivere com'è avvenuto il confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, descrivere le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

L'intento della Regione Lazio è di mettere a sistema le risorse della Legge 112/2016 integrandole con i fondi nazionali, regionali ed europei indirizzati alle politiche di inclusione sociale della disabilità. L'obiettivo della programmazione 2022 è quello di sostenere la ricomposizione delle risorse all'interno di un modello integrato di progettazione territoriale *interfondi*.

Con la legge regionale n. 11/2016 e con il successivo Piano sociale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1, e con la più recente Legge regionale 10/2022 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità", l'amministrazione regionale ha inteso promuovere progetti di vita indipendente e del "Dopo di Noi" sulla base di progetti di vita personalizzati sostenuti dal modello operativo budget di salute, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo e la libera scelta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio, prevedendo tutti i sostegni necessari, anche ad alta intensità, affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.

La programmazione territoriale integrata delle risorse risulta essere lo strumento privilegiato per poter garantire procedure amministrative interfondi. A titolo esemplificativo, risulterà particolarmente efficace la programmazione territoriale integrata del Fondo 112/2016 e delle risorse FNA-Vita indipendente anche al fine di investire in azioni di "sistema" per gli obiettivi comuni delle due linee di attività.

Verso tale prospettiva è stato intrapreso in Regione Lazio un percorso di riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che diventano il presupposto per invertire il concetto di spesa sociale storica a favore di un nuovo utilizzo dei fondi statali, regionali e comunali rispondenti ai fabbisogni, rilevati, della popolazione residente nei distretti/ambiti. Il Piano Sociale di Zona, di cui all'articolo 48, della l.r. n. 11/2016, è il contesto organizzativo elettivo della programmazione dell'intero sistema degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari da realizzare nell'ambito del distretto sociosanitario.

La normativa del Dopo di Noi appare di fondamentale importanza per mettere a sistema un modello omogeneo per la presa in carico, i cui principi sono già presenti nella normativa regionale, nell'ottica di sostenere il "progetto di vita" della persona con disabilità nel suo contesto di appartenenza.

In particolare, con gli indirizzi promossi con la presente programmazione, si intende continuare a seguire un percorso di riorganizzazione e qualificazione dell'offerta dei servizi, attuando il **modello della presa in carico globale della persona in condizione di disabilità**.

La definizione della nuova programmazione regionale sul Dopo di Noi si è ancora ad un'analisi della rete dell'offerta dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità, attualmente in essere nel Lazio che integra in un unico modello il fondo della Legge 112/2016 con il FNPS e il FNA, nonché altre linee di finanziamento regionali, statali ed europee, non ultimo il PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Relativamente alla misura citata del PNRR, con la circolare del MEF - Ragioneria generale dello Stato n.33 del 31 dicembre 2021 è stato chiarito come il **medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura** (divieto di doppio finanziamento).

Il concetto di **cumulo**, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti", a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento).

Ad integrazione di quanto sopra, la circolare MLPS 0000496.11-11-2022, ha chiarito che è possibile considerare tra i fruitori della misura 5, investimento 1.2, anche coloro che già beneficiano delle risorse "Dopo di noi". Precipuo obiettivo delle azioni legate al PNRR è quello di estendere sui territori azioni già sperimentate in modo da permettere a platee più vaste di persone con disabilità, l'occasione per l'inserimento e l'inclusione.

A seguito di una valutazione da parte del UVM, l'ipotesi di utilizzare il fondo del PNRR citato su persone già beneficiarie della legge 112/2016, può rientrare nell'obiettivo di permettere un ulteriore passo verso una forma di indipendenza adeguata alle esigenze e alle potenzialità dei richiedenti che vedrebbero così crescere le proprie potenzialità e riconoscersi come cittadini a tutti gli effetti.

La circolare richiama altresì l'obbligo di evitare sovrapposizioni delle due misure in riferimento ad uno stesso beneficiario, tale da rappresentare un doppio finanziamento, raccomandando di provvedere ad una sospensione delle misure attivate con le risorse "Dopo di noi" nel momento dell'effettivo inserimento nel gruppo appartamento di cui alla misura 1.2, qualora questo costituisca il passaggio ad un ulteriore avanzamento nel percorso di autonomia. In altre parole, questo tipo di possibilità non potrebbe applicarsi a chi ai sensi del "Dopo di noi", ha già fruito di tale possibilità.

Il divieto di doppio finanziamento e la possibilità di cumulo tra Fondo Legge 112/2016 e Misura 5, investimento 1.2 del PNRR, riguarderà anche eventualmente gli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) del Decreto 23 novembre 2016. Si richiama la medesima circolare 0000496.11-11-2022, per le specifiche relative agli interventi infrastrutturali e di locazione qualora vengano utilizzate risorse del PNRR per gli immobili.

In via generale la programmazione dovrà essere integrata e coordinata, afferendo a differenti linee di finanziamenti e decreti di riparto, seguendo il principio del budget di progetto di cui alla medesima legge 112/2016. Il progetto personalizzato, anche in linea con quanto indicato nella Legge n. 227/2022 "Delega al Governo in materia di disabilità", dovrà essere in grado di individuare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali, anche e non solo afferenti alle risorse della Legge 112/2016.

Il sistema dell'offerta territoriale per le persone adulte con disabilità grave in Regione Lazio, nell'ottica del venire meno della rete familiare, nonché prive del sostegno della famiglia di origine, è comprensivo dei servizi domiciliari, semiresidenziali, diurni e residenziali, socio-sanitari e socio-assistenziali di seguito elencati:

- Assistenza domiciliare socioassistenziale (DGR 223/2016 e s.m.i.);
- Assistenza domiciliare integrata (ADI nella rete sociosanitaria di cui all'art 22 del DPCM 17 gennaio 2017);
- Contributi e servizi per la disabilità grave e gravissima di cui al PNNA;
- Fondi regionali per contributi economici e assegni di cura, comprese le provvidenze economiche per i disagiati psichici di cui al regolamento regionale 3 febbraio 2000, n.1 e s.m.i.;
- Progetti di Vita indipendente di cui a PNNA (Assistente personale, Abitare in autonomia, Inclusione sociale e relazionale, Trasporto sociale, Domotica, Azioni di sistema);
- Progettualità in capo ai progetti sperimentali dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico e disabilità con bisogni complessi (DGR 473/2021);
- Residenzialità e semi-residenzialità socio-sanitaria (LR 4/2003)
- Residenzialità e semi-residenzialità socio-assistenziali (LR 41/2003);
- Misure rivolte a persone con disabilità a forte rischio di esclusione sociale, attivate con le risorse del Fondo Sociale Europeo di cui alla programmazione comunitaria 2014-2020 in via di chiusura e al primo triennio della nuova programmazione 2021-2027;
- Misure finalizzate al contrasto alla povertà (PON Inclusione e Reddito di cittadinanza).
- Misure e programmi di cui alla Legge 112/2016
- Fondi PNRR

In ogni caso le risorse assegnate per il Dopo di Noi ai sovrambiti, sono da intendersi come aggiuntive e non sostitutive rispetto a risorse già destinate per finalità similari.

Rispetto ai servizi per l'abitare rivolti nello specifico alle persone in condizione di disabilità anche grave, in vista del venir meno nel supporto familiare di origine, la Regione ha disciplinato la materia socioassistenziale con la l.r. 41/2003, seguita dalla deliberazione attuativa DGR n. 1305 del 2004 alla quale nel corso degli anni si sono succedute modifiche ed integrazioni, allo scopo di dettare modalità, procedure e requisiti puntuali nella materia delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano servizi socioassistenziali (DGR n. 124/2015 e s.m.i. su requisiti di accreditamento). La riabilitazione sanitaria e sociosanitaria viene erogata in forma residenziale e semiresidenziale secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 4/2003 ed afferisce a quanto stabilito dai LEA, all'art. 34.

Come previsto dalla Legge regionale 10/2022, nell'ottica di favorire la deistituzionalizzazione in favore di piccole realtà di vita familiare, la Regione dovrà procedere ad una riorganizzazione del modello residenziale con aggiornamento delle tipologie dei servizi e strutture residenziali previste dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche. Per uno stabile e condiviso approccio al "Durante e Dopo di Noi" sarà attuato il passaggio da un modello normativo frammentato, ad un modello regionale coerente nella concretezza di un progetto condiviso di unificazione di tutta la normativa regionale riguardante la problematica della residenzialità per la vita indipendente e per il "Dopo di Noi", inserendola nella prospettiva del "Durante Noi" e in sintonia con la l. 112/2016.

Anche la legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" nel comma 170 fa rientrare a pieno titolo tra i LEPS individuati come prioritari nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 ai progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente ed il medesimo principio è ribadito nel Piano Nazionale della Non Autosufficienza.

Gli interventi a valere sul fondo della legge 112/2016 possono trovare risposte in molteplici modalità di servizi già in essere, a partire da quelli che concorrono alla permanenza nei contesti domiciliari, entro la comunità di riferimento, in un'ottica di "deistituzionalizzazione", delle politiche di sostegno e protezione sociale, così come le opportunità fornite da interventi abilitativi in contesti di diversa natura, a prevalenza sociale, come centri diurni e strutture semi-residenziali o contributi economici per progetti di capacitazione personale ed orientamento al mondo del lavoro.

Allo scopo di codificare e integrare le risorse della Legge 112/2016 in maniera omogenea all'offerta dei servizi sociali presenti sul territorio, e con l'intento di fornire ai distretti sociosanitari e ai sovrambiti uno strumento con cui riclassificare la spesa comunale e distrettuale e ricondurre a procedure note (ovvero aggiornandole con rinnovate metodologie a fronte di obiettivi più complessi), si esemplificano alcune attività riconducendole al Nomenclatore dei servizi, degli interventi e delle strutture socioassistenziali della Regione Lazio (DGR 584/2020 e 585/2020).

Le fasi di accesso, valutazione multidimensionale e definizione del progetto personalizzato rientrano all'interno dei LEPS nella macroattività "Azioni di sistema" e "Accesso Valutazione e Progettazione".

I programmi e gli interventi previsti dalla Legge 112/2016 si iscrivono nelle macroattività "Misure per il sostegno e l'inclusione sociale", "Interventi per la domiciliarità", in alcuni interventi previsti nella macroattività "centri servizi, diurni e semiresidenziali" nonché "strutture comunitarie e residenziali" per la parte che concerne i "programmi di semiautonomia in appartamenti di civile abitazione". In via residuale le risorse destinate alla lettera e) dell'art. 5 comma 4 del DM 23 novembre 2016 trovano riferimento in interventi relativi alla quota sociale, di integrazione alla retta per RSA/strutture riabilitative di mantenimento e strutture socioriabilitative psichiatriche (SRSR) nonché in interventi di "retta/integrazione retta per prestazioni residenziali socio/assistenziali". La Regione si riserva di aggiornare il Nomenclatore di cui alla DGR 584/2020 "L.r. n. 11/2016. Approvazione delle "Linee guida per la redazione, concertazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani sociali di zona per i distretti sociosanitari del Lazio".

Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali" ricomprendendo anche i programmi del Dopo di Noi.

Confronto con le autonomie locali e il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

I presenti indirizzi di programmazione scaturiscono dai confronti con i distretti sociosanitari del Lazio, attraverso la periodica istituzione di incontri di monitoraggio per la verifica della corretta attuazione della normativa e l'analisi delle priorità e criticità territoriali a cui orientare la governance regionale. A partire dal 2020, a causa della pandemia Covid-19, la Regione ha implementato numerosi incontri in modalità remoto in cui sono stati coinvolti in particolare i Comuni/Enti capofila di sovrambito distrettuale e le Aziende sanitarie locali entro gruppi di lavoro operativi interistituzionali con l'obiettivo di verificare i processi e fare co-programmazione territoriale, analizzare le modalità amministrative in atto, i dati dei beneficiari, i progetti personalizzati attivati. Contestualmente sono stati periodicamente organizzati incontri con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap, referenti delle associazioni di familiari, e delle consulte locali.

In linea con la precedente programmazione, la Regione anche nel corso del 2022 ha dato continuità a livello territoriale al monitoraggio dell'avanzamento della spesa e dell'attuazione dei programmi previsti dalla Legge 112/2016, nonché è stata rilevata a livello di sovrambito una previsione di spesa del fondo 2022 per singole attività finanziabili, al fine di reperire elementi utili alla programmazione regionale.

A dicembre 2022 è stato organizzato insieme alla Consulta regionale per la disabilità un convegno sul dopo di noi che porterà all'adozione di un libro verde

1.2 L'integrazione socio-sanitaria

➤ **Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione socio-sanitaria.**

Nel processo di attuazione del capo VII della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e del successivo Piano Sociale, approvato il 24 gennaio 2019, la Regione Lazio è impegnata a rafforzare la pratica dell'integrazione sociosanitaria, individuando percorsi omogenei rivolti a costruire un modello che migliori le prestazioni e i processi già presenti, ne garantisca una gestione coordinata ed integrata, consentendone nel contempo la declinazione secondo le particolarità e le esigenze territoriali.

L'art. 51 della L.R. 11/2016 definisce le prestazioni sociosanitarie come "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita". La crescente complessità di bisogni sia sociali che sanitari, rende sempre più difficile tracciare confini precisi tra competenza sanitaria e sociale e richiede un approccio che accompagni le persone nell'accesso alle diverse opportunità in modo omogeneo. Occorre superare la distinzione tra prestazioni erogate solamente in ambito sanitario e sociale, prevedendo dunque un'integrazione di attori e servizi. A tal proposito si ricorda anche la determinazione n. G14221 del 19 ottobre 2022 "Art. 51, comma 7 della legge regionale n. 11 del 2016. Istituzione di un tavolo di coordinamento per la revisione delle linee guida regionali per l'integrazione sociosanitaria. Approvazione delle modalità attuative dei percorsi di integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio per l'offerta dei servizi e degli interventi in favore delle persone che presentano bisogni complessi."

Con la DGR 149/2018 la Regione Lazio ha delineato delle "Linee guida finalizzate alla definizione del percorso di integrazione sociosanitaria nella Regione Lazio". Nella normativa vengono individuati come obiettivi cardine di questo percorso:

- a) una maggiore efficacia di cura e di sostegno;
- b) uso più efficiente delle risorse;
- c) riduzione del disagio dei cittadini nel rapporto con i servizi.

Per il raggiungimento degli obiettivi sovraesposti, è necessario adottare una logica di integrazione che va perseguita a diversi livelli interconnessi tra loro: integrazione delle politiche e degli attori (c.d. integrazione istituzionale), dei programmi e dei processi, dei servizi e degli interventi, (c.d. integrazione gestionale) ed

infine dei professionisti e degli operatori, delle risorse strumentali e finanziarie (c.d. integrazione professionale).

In merito all'integrazione gestionale, la stessa DGR 149/2018 individua i Distretti sociosanitari quali ambiti territoriali e organizzativi entro cui si realizzano la programmazione e la erogazione delle prestazioni sociali e sanitarie e di quelle sociosanitarie integrate.

Nello specifico, a livello di Distretto sociosanitario si programma, implementa e valuta la rete integrata degli interventi e dei servizi sociali a livello territoriale, attraverso la gestione in forma associata non soltanto delle risorse affluenti dalla Regione, ma dell'insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del Distretto e le relative risorse impegnate.

L'obiettivo che la Regione si pone è accompagnare i Distretti sociosanitari al confronto e alla collaborazione con i Distretti sanitari a partire dalla fase di programmazione dei servizi e degli interventi sul territorio. I due livelli di distretto rappresentano in questo modo il fulcro dell'integrazione, dove gettare le basi per una programmazione congiunta delle politiche territoriali, del sistema di offerta e del finanziamento dei servizi e degli interventi, della loro erogazione e dei livelli di qualità nel rispetto dell'art.51 della L.R. 11/2016. È dunque necessario che i due strumenti di programmazione, il Piano sociale di zona in capo ai distretti sociosanitari e il Programma delle attività territoriali di responsabilità delle ASL, realizzino di concerto un nuovo modello di governance territoriale integrato e partecipato.

Con la DGR n. 40/2008 la Regione aveva deliberato un modello per la valutazione multidimensionale ai fini della presa in carico di persone portatrici di problematiche assistenziali complesse negli ambiti domiciliare, semiresidenziale e residenziale e con il DCA n. U00431/2012 aveva stabilito gli elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale, finalizzata alla valutazione multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Con la DGR n. 315/2011 aveva poi adottato le linee di indirizzo del Punto Unico di Accesso (PUA) ai servizi sociosanitari che quindi rappresenta nel territorio, il luogo dell'accoglienza sociosanitaria. Il modello PUA prevede attività di accoglienza, informazione, orientamento, accompagnamento, decodifica del bisogno del cittadino con risposta di primo livello (prevalutazione) e inoltre ai servizi interni al sistema sociale e sanitario competenti per la presa in carico di domande complesse. È previsto in tale sede l'utilizzo di una scheda che raccoglie un primo gruppo di informazioni (anagrafiche, socio-relazionali-ambientali, cliniche, assistenziali, amministrative), finalizzata ad orientare gli operatori nella definizione del bisogno (semplice e/o complesso) e, in caso di individuazione di un bisogno complesso, a determinare la composizione dell'Equipe Multidimensionale (UVM) che dovrà valutare l'entità del bisogno per decidere il percorso da intraprendere.

La valutazione multidimensionale si articola in due fasi:

- La rilevazione diretta sull'assistito, durante la quale uno o più professionisti competenti per lo specifico bisogno raccolgono le informazioni.
- La valutazione delle informazioni raccolte, che viene effettuata collegialmente dalla unità di valutazione multidimensionale distrettuale UVMD formalmente riunita.

In merito alle funzioni specifiche attribuite alla UVMD, la normativa vigente individua le seguenti:

- la valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consente di identificare i bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse in termini di personale e di servizi;
- l'elaborazione di un progetto personalizzato degli interventi (Piano di Assistenza Individuale – PAI), individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione alle risorse disponibili ed attivabili, garantendo comunque quanto previsto dai LEA;
- individuazione dell'operatore referente del progetto per la persona (case manager), per la sua famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni;

- il monitoraggio e verifica dei risultati dei singoli progetti approvati, nonché la rivalutazione per gli utenti che ne hanno necessità.

➤ **Descrivere specificamente i seguenti aspetti, su cui sono intervenute norme e indirizzi nazionali:**

1.2.1 Ambiti territoriali: L'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, prevede che "Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego. Analogo impegno era stato assunto dalle Regioni con l'articolo 4, comma 1, lett. d) del DM 26 settembre 2016, richiamato nell'Allegato 3 del Piano per la non autosufficienza. Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.

L'articolo 1 comma 160 della legge 234/2021 prevede che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 affluenti dalla Regione e dallo Stato, ma dell'insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del Distretto e le relative risorse impegnate.

L'art. 43 della legge regionale n. 11/2016, prevede che il Distretto sociosanitario sia l'ambito territoriale e organizzativo entro cui si realizzano la programmazione e l'erogazione delle prestazioni sociali e sanitarie e sociosanitarie integrate all'interno della Regione Lazio.

Il Distretto sociosanitario si configura come la struttura operativa che meglio consente di governare i processi integrati fra le istituzioni, gestendo unitariamente diverse fonti di risorse e potendo interloquire direttamente con il Distretto sanitario di riferimento, per le azioni di integrazione sociosanitaria. Al distretto sociosanitario spetta l'attività di controllo al fine di monitorare l'attuazione dei processi assistenziali integrati, correlando le risorse impiegate ai risultati ottenuti.

Con la DGR n. 660/2017, la Regione Lazio procede alla individuazione di 36 ambiti territoriali di gestione, di norma coincidenti con i distretti sanitari, oltre alla speciale prerogativa di Roma Capitale.

La medesima normativa ha individuato gli ambiti territoriali ottimali coincidenti, tranne che per la provincia di Rieti e Viterbo, con i distretti sanitari delle ASL. Nel Lazio sono presenti, pertanto, 36 distretti sociosanitari oltre Roma Capitale, così suddivisi: 5 Rieti; 5 Viterbo; 4 Frosinone; 5 Latina; 17 nell'ambito della provincia di Roma. La governance dei distretti, ad esclusione di Roma Capitale, avviene attraverso delle convenzioni, ad eccezione di: quattro Consorzi, una Unione di Comuni e due Comunità Montane.

Nell'ambito di un processo di sviluppo della integrazione sociosanitaria territoriale, è prescritta con la successiva DGR n. 149/2018, la stipula di un accordo o convenzione tra la ASL e i Distretti sociosanitari per la programmazione, gestione e monitoraggio dei servizi sociali a valenza sanitaria, per i servizi sanitari a valenza sociale e per i servizi sociosanitari.

Inoltre, per la programmazione territoriale di alcuni servizi socioassistenziali e sociosanitari destinati ai bacini di utenza più ampi del singolo distretto sociosanitario, la DGR n. 660/2017 provvede ad individuare un secondo livello territoriale denominato "sovrambito". Tale scelta è dovuta all'adeguatezza delle risorse e della dimensione territoriale di programmazione, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e proporzionalità. Tale governance di sovrambito caratterizza attualmente anche l'attuazione della Legge 112/2016.

I sovrambiti distrettuali sono costituiti da un insieme di distretti sociosanitari, afferenti alla competenza territoriale di una ASL, associati per contiguità territoriale, per natura geografica, per dimensione demografica e ampiezza il più possibile omogenee, per correlazioni relative alla rete infrastrutturale e maggiore facilitazione nella realizzazione di servizi. I sovrambiti sono in numero di 18.

In considerazione della vastità territoriale e del decentramento amministrativo vigente, Roma Capitale ha definito una propria specifica organizzazione istituendo Unità di ambito sovramunicipali che corrispondono ai territori delle tre aziende sanitarie locali di Roma, come presupposto di integrazione sociosanitaria necessaria per l'attuazione della legge n. 112/2016.

La Regione ha individuato i Comuni/Enti capofila di sovrambito distrettuale referenti per il Dopo di noi con i seguenti atti:

- Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2017, n. G17402;
Con le seguenti modifiche:
- Determinazione dirigenziale del 23 marzo 2021, n. G03156;
- Determinazione dirigenziale del 6 maggio 2021, n. G05221.

Il sovrambito distrettuale ha una funzione di programmazione, di coordinamento organizzativo, di controllo e monitoraggio della spesa, nonché di interfaccia con la Regione per i momenti consultivi di co-programmazione, e per gli incontri periodici di verifica dell'attuazione.

Il modello di governance del Dopo di Noi è del tipo HUB anche SPOKE, con un coordinamento del Comune/Ente capofila del sovrambito distrettuale e un'attuazione territoriale a livello di distretto sociosanitario.

La persona con disabilità accede agli interventi e servizi previsti dalla Legge n. 112/2016 previa domanda di partecipazione ad un avviso pubblico aperto (anche a sportello), emanato dal sovrambito di riferimento, a cui segue la successiva valutazione e predisposizione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto, definito in sede di UVMD competente e nel rispetto delle priorità di accesso previste dalla normativa. Il comune/municipio capofila del sovrambito distrettuale/municipale, recepisce i progetti personalizzati presentati dalle UVMD e coordina la formalizzazione degli accordi conseguenti. Il Comune/Ente capofila coinvolge i distretti afferenti, la ASL e tutti i soggetti istituzionali e non, ivi compresi i destinatari e le famiglie, necessari ai fini della co-progettazione.

Il livello distrettuale ha una funzione operativa sull'attuazione dei progetti personalizzati.

Il gruppo di coordinamento a livello di sovrambito lavora nell'ottica di comporre/verificare un piano di matching tra progetti personalizzati, soluzioni alloggiative, sostegni e interventi programmati, fonti economiche pubbliche e private, risorse territoriali, adottando la metodologia del budget di salute, nel massimo rispetto delle volontà espresse dalle persone con disabilità e le loro famiglie, coerentemente con quanto definito nei progetti personalizzati e delle priorità di accesso previste dalla normativa.

Il Comune capofila del sovrambito ha un ruolo strategico anche nella messa a disposizione dell'immobile. Una volta individuato l'alloggio per i programmi di indipendenza abitativa, concerta le modalità di utilizzo dello stesso con il soggetto disponente che provvede a formalizzare la messa a disposizione, a garanzia di esclusiva e durevole destinazione d'uso, nel rispetto della normativa vigente.

Il sovrambito attua, di concerto con gli Ambiti/Comuni ove sono ubicati gli immobili, quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016, in ordine alle spese per la messa in opera e ristrutturazione o oneri di locazione delle soluzioni alloggiative.

Per il territorio di Roma Capitale, secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui alla deliberazione di Giunta n. 1014 del 30 dicembre 2021, le suddette funzioni sono affidate all' ASP Asilo Savoia che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale per la realizzazione degli interventi.

Nell'anno 2022 sono state firmate apposite convenzioni, in attuazione alla DGR 967/2022, tra Regione e ATER provinciali e di Roma Capitale, al fine dell'individuazione e messa a disposizione di immobili di proprietà ATER da adibire agli scopi della Legge del Dopo di Noi nonché in coerenza con il nuovo dettato normativo della LR 10/2022. Le convenzioni stipulate tra Regione Lazio e ATER riguardano ad oggi 6 ATER presenti nel territorio regionale (ad eccezione dell'ATER di Civitavecchia).

1.2.2 Valutazione multidimensionale: L'articolo 2, comma 1, del DM 23 novembre 2016 prevede che "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe

multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo il principio della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana

L'Unità di valutazione multidimensionale è normata dal DCA n. U00431/2012. La composizione minima della UVMD può variare in relazione al bisogno e comprende, oltre al medico di medicina generale, l'infermiere, l'assistente sociale, il medico di distretto, e viene integrata, a seconda delle specifiche necessità dell'utente, da altre figure professionali (medici specialisti, terapeuta della riabilitazione, psicologo, altre figure) afferenti ai servizi/unità operative territoriali. Inoltre, come specificatamente indicato nel Piano sociale regionale, in relazione alla specifica situazione, l'UVMD può essere integrata dal diretto interessato, da altre figure professionali afferenti sia ai servizi della ASL che ai servizi sociali dei Comuni e/o ad altri enti/istituzioni e/o organizzazioni del territorio nonché, quando utile e necessario, anche da soggetti che si occupano a qualsiasi titolo della persona da valutare (caregiver familiare, amministratore di sostegno, assistente familiare, l'insegnante, la cooperativa sociale che eroga il servizio di assistenza domiciliare, ecc.), al fine di contribuire a trovare la soluzione migliore alle criticità rilevate a costruire un piano di assistenza individualizzato (PAI) meglio dimensionato. La legge regionale n. 11/2016 ed il Piano sociale regionale stabiliscono specificatamente che le figure del medico di medicina distrettuale e della assistente sociale del distretto sociosanitario debbano essere necessariamente presenti all'interno della UVM.

In conformità con quanto previsto dal percorso di integrazione sociosanitaria proposto dal modello regionale, occorre specificare che l'assistente sociale coinvolto nell'UVMD è quello designato dal distretto sociosanitario tra gli assistenti sociali dei comuni afferenti al relativo ambito territoriale, questo al fine di poter procedere con un'effettiva integrazione tra il settore sociale e quello sanitario.

I componenti dell'UVMD sono nominati dal Direttore del distretto sanitario. L'assistente sociale del distretto sociosanitario presente in UVMD viene nominato, previa designazione da parte del Responsabile dell'ufficio di piano. La DGR 149/2018 prevede che l'assistente sociale nominato come rappresentante dell'ente locale, con inquadramento contrattuale tale da consentire l'assunzione di responsabilità per l'eventuale autorizzazione alla spesa. La designazione dell'assistente sociale deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di richiesta del nominativo da parte della ASL. L'ente locale potrà fornire anche il necessario personale amministrativo di supporto.

Il governo del processo di presa in carico garantisce l'appropriatezza delle prestazioni e una corretta allocazione delle risorse professionali e finanziarie.

La responsabilità del suddetto processo deve, quindi, essere ricondotta all'ufficio Sociosanitario Integrato, secondo l'organizzazione che ogni distretto si sarà data. Tale momento di responsabilità condivisa è utile per verificare (sulla base delle informazioni acquisite) anche la disponibilità di specifiche risorse da allocare nel budget di salute, allegato al progetto personalizzato.

L'UVM, di norma si riunisce almeno una volta alla settimana e, comunque, con una periodicità che deve consentire in tempi congrui la conclusione degli adempimenti di competenza.

Alle UVMD sono attribuite le seguenti funzioni:

- la valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consente di identificare i bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni

offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse in termini di personale e di servizi;

- l'elaborazione di un progetto personalizzato degli interventi (Piano di Assistenza Individuale - PAI), individuando la migliore soluzione possibile, anche in relazione alle risorse disponibili ed attivabili, garantendo comunque quanto previsto dai LEA;
- l'individuazione dell'operatore referente del progetto per la persona (case manager), per la sua famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni;
- il monitoraggio e verifica dei risultati dei singoli progetti approvati, nonché la rivalutazione per gli utenti che ne hanno necessità.

La valutazione multidimensionale si articola in due fasi:

- la rilevazione diretta sull'assistito, durante la quale uno o più professionisti, competenti per lo specifico bisogno, raccolgono le informazioni;
- la valutazione delle informazioni raccolte, che viene effettuata collegialmente dalla unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) formalmente riunita.

In osservanza alla legge n. 112/2016 e al DM 23 novembre 2016, la Regione ha stabilito che la valutazione multidimensionale che scaturisce dalla domanda per il Dopo di Noi sia effettuata dall' UVMD sociosanitaria distrettuale e che la stessa abbia la responsabilità di formulazione del progetto personalizzato.

Per procedere alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità richiedente i servizi e gli interventi del "Dopo di Noi", con la DGR n. 454/2017 e con l'aggiornamento della DGR 554/2021, è stato previsto l'uso della scheda S.Va.M.Di (Scheda di Valutazione Multidimensionale), strumento adottato dalla Regione Lazio con il DCA n. 306/2014 per l'accesso delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale alle prestazioni in modalità residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

In UVMD viene individuato il case manager. Il case manager viene individuato tra le figure professionali presenti nella UVMD, ed ha il compito di curare la realizzazione del progetto personalizzato attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i diversi attori coinvolti.

Tale figura ha inoltre la funzione di verificare periodicamente l'andamento del progetto e ne propone un'eventuale revisione tenuto conto delle preferenze, della soddisfazione della persona e della valutazione tecnico-amministrativa del percorso. Nella scelta del case manager si tiene conto del bisogno prevalente, della terzietà del professionista rispetto la gestione degli interventi, la continuità dell'impegno, la capacità di relazionarsi in rete, la competenza in materia di valutazione di percorsi sociali e sociosanitari.

1.2.3 Progetto personalizzato: L'articolo 2 del DM 23 novembre 2016 prevede le modalità progetto personalizzato. Nello specifico, "Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime" (comma 2).

"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione."(Comma3).

"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. "(comma 4).

"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave." (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati.

Secondo la legge regionale n. 11/2016 (art. 53, comma 1), Il PAI (Piano di Assistenza Individuale) si configura come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni e trasferimenti monetari in grado di supportare il progetto di vita della persona e la sua inclusione sociale.

Il progetto personalizzato deve essere formulato dall'UVMD con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Propedeutica e correlata al progetto personale è, quindi, la valutazione multidimensionale della persona e del suo contesto di vita, e l'effettiva "presa in carico", intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti. Nel piano personalizzato devono essere individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse, una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente.

Nelle linee guida operative per le finalità della Legge n. 112/2016 aggiornate con la DGR n. 554/2021, viene specificato ulteriormente che nel progetto personalizzato sono individuati gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario e educativo da realizzare, le figure professionali ad esso preposte e fra esse una figura di riferimento, il case manager, le modalità ed i tempi di attuazione nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra aziende sanitarie locali, gli enti locali e l'eventuale compartecipazione dell'utente. È previsto che lo stesso, nel corso della durata dell'intervento assistenziale, possa subire dei correttivi orientati a perfezionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel progetto personalizzato sono indicati gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, inclusi gli interventi e i servizi finanziati a valere sul Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, al fine del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso in cui la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle del Dopo di Noi, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi a valere sul Fondo.

Qualora per una persona che presenta domanda del Dopo di Noi sia già avvenuto un processo di valutazione e si disponga di un progetto personalizzato per finalità diverse da quelle del "Dopo di Noi", la valutazione e la progettazione vengono aggiornati con gli interventi ed i servizi a valere sul Fondo del "Dopo di Noi".

Il progetto personalizzato deve essere formulato dall'UVMD e attivato attraverso il Piano assistenziale individuale integrato (PAI) con la diretta partecipazione della persona o di chi la rappresenta, sulla base della valutazione multidimensionale e della sua specifica situazione, in termini di condizioni di salute, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, obiettivi e aspirazioni, nonché della valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia. Il PAI va redatto nella logica dell'integrazione e complementarità rispetto a quanto destinato in termini di risorse, prestazioni e servizi sanitari territoriali. Il progetto deve essere elaborato in coerenza con le aspettative e le preferenze dell'utente; ciò presuppone la sua partecipazione attiva e diretta, la condivisione non solo in fase di predisposizione dello stesso ma anche nei momenti successivi di monitoraggio e valutazione per garantire autodeterminazione e libertà di scelta.

Stando all'articolo 1 comma 163 della Legge 234/2021 il PAI individua le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

Il progetto personalizzato si configura dunque come lo strumento di accordo tra utente e servizi, attuativo dell'effettiva presa in carico, intesa come identificazione certa delle responsabilità connesse alla realizzazione del progetto, al suo monitoraggio e adeguamento, alla valutazione dei risultati e degli impatti. La redazione del piano di assistenza costituisce l'esito della prima azione di presa in carico integrata da parte dell'ente locale e dell'azienda sanitaria che devono provvedere, con il contributo di tutti gli operatori

coinvolti ed il coinvolgimento della persona con disabilità, alla sua verifica ed al periodico aggiornamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il piano di assistenza è definito come un accordo tra le parti, e assicura la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà è sostenuta dalla sua famiglia o da chi ne tutela gli interessi, garantendo con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché adottando strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. Dal progetto personalizzato, nel quale si delinea per i diversi obiettivi la programmazione delle risorse economiche da attivare, scaturiscono i procedimenti amministrativi utili all'attuazione degli interventi e programmi previsti.

È imprescindibile che nel progetto sia presente un cronoprogramma che consenta il monitoraggio del processo e che definisca i tempi di verifica e di aggiornamento degli obiettivi.

La maggior parte dei progetti personalizzati attuati nel Lazio insistono ad oggi sul tema della semi-autonomia ed iniziano a diffondersi le esperienze di vita autonoma nei gruppi appartamento.

La Regione con la presente programmazione intende definire gli elementi imprescindibili della progettualità personalizzata ai fini di un progetto orientato al durante e Dopo di Noi, di seguito sintetizzabili:

- profilo di funzionamento che scaturisce dai dati clinici e di funzionamento sociale della persona, secondo gli indicatori della classificazione ICF;
- contesto familiare e sociale di riferimento e rete formale e informale;
- obiettivi e desiderata della persona destinataria entro il suo progetto di vita complessivo;
- sfide, criticità e risorse individuali e di contesto per orientare gli interventi alla recovery e alla inclusione sociale;
- sostegni di cui la persona con disabilità grave attualmente fruisce e quelli di cui necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, formali e informali, ed inclusi gli interventi e i servizi a valere sulle risorse del Fondo Dopo di Noi, in coerenza con la valutazione multidimensionale del bisogno e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e alla promozione dei determinanti sociali della salute (casa/habitat; formazione/lavoro; affettività/socialità; apprendimento/espressività);
- Case manager e altre funzioni per la realizzazione del progetto personalizzato;
- accordo tra le parti sul progetto attivabile, con tempistica di durata a breve e a lungo termine, step di monitoraggio e modalità di verifica del processo con le specifiche delle responsabilità dei diversi attori coinvolti, sia professionali che economiche.

Il progetto personalizzato va aggiornato ad ogni fase evolutiva dello stesso (a titolo esemplificativo, a seguito del perfezionamento delle procedure di co-progettazione, affidamento, scelta delle procedure amministrative etc....).

Dal progetto personalizzato potranno scaturire a seconda delle priorità dettate dal progetto, i "programmi di indipendenza abitativa", terminologia scelta dalla Regione per intendere i progetti di vivere autonomo entro le soluzioni alloggiative, tramite i fondi della Legge n. 112/2016 (Determinazione dirigenziale 31 luglio 2020, n. G09141 "Determinazione dirigenziale n. G02984 del 15/03/2019. Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016").

1.2.4 Budget di Progetto: l'art 2, comma 2, del DM decreto 23 novembre 2016, prevede che "Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata. Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il

progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.

Nella legge regionale n. 11/2016 e nel Piano Sociale Regionale approvato il 24 gennaio 2019, la Regione, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui "determinanti sociali della salute" e alle relative raccomandazioni del 2009, ha inteso promuovere una metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti personalizzati sostenuti da budget di salute, costituiti dall'insieme delle risorse economiche, professionali e umane necessarie a incentivare contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona assistita ed in particolare mantenere la persona al domicilio evitando pratiche istituzionalizzanti.

Nell'anno 2020 la Regione Lazio ha realizzato con fondi a valere sul bilancio regionale, un'attività formativa intensiva rivolta ad amministratori locali dei distretti sociosanitari, operatori delle ASL, del Terzo settore comprese le associazioni di familiari, dedicato al modello del *Budget di Salute*. I docenti sono stati scelti tra i massimi esperti nazionali e regionali sul tema.

Il corso si è svolto in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona e asincrona, fra il 1° novembre 2020 e il 31 marzo 2021, e ha compreso i seguenti moduli formativi:

- nascita, applicazione ed evoluzione del metodo e descrizione delle prime esperienze nell'ambito della Salute Mentale e suo progressivo utilizzo in altri ambiti dei servizi alla persona;
- il quadro legislativo nazionale e regionale, il cambiamento organizzativo-gestionale ed i presupposti per l'applicazione del modello;
- esperienze di Budget di Salute realizzate negli ultimi anni in Italia e nel Lazio;
- la co-progettazione come strumento operativo del BdS;
- la progettazione nelle aree ad alta integrazione socio-sanitaria.

La Regione ha partecipato attivamente alla definizione del recente documento "Linee programmatiche: progettare il budget di salute con la persona - proposta degli elementi qualificanti" elaborato, in modalità condivisa con tutte le regioni e province autonome italiane, nell'ambito del progetto "Soggetto, persona e cittadino" finanziato dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e coordinato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e Ausl di Parma. Dal progetto è scaturito il documento di cui all'Intesa in CU del 29 luglio 2022.

gli elementi individuati come qualificanti la metodologia del Budget di Salute, sono di seguito riassumibili:

- il BdS favorisce la permanenza della persona a domicilio, coinvolgendo i diversi soggetti della comunità;
- il BdS mira all'abilitazione nell'ottica della piena attuazione dei diritti e rispetto dei doveri di cittadinanza;
- la valutazione del bisogno è multidisciplinare e multidimensionale;
- gli assi di intervento sono i determinanti sociali della salute (casa/habitat; formazione/lavoro; affettività/socialità; apprendimento/espressività).

In linea con queste recenti iniziative, si mette a sistema la promozione di un modello regionale dei progetti personalizzati sostenuti da Budget di Salute fondati su prestazioni flessibili, definite non sulle caratteristiche dell'offerta disponibile, ma sulla base dei "diritti di cittadinanza" della persona.

Il budget di salute è composto da risorse monetarie e non, a supporto di un progetto individualizzato, centrato sulla persona, in grado di agire sulle capacità specifiche delle persone e sulla qualità di vita reale. Elemento imprescindibile per l'applicazione del Budget di salute/progetto è l'integrazione sociosanitaria, entro un approccio bio-psico-sociale alla salute del cittadino, che promuove la trasformazione dei bisogni a prevalenza "sanitaria a rilevanza sociale" in bisogni a prevalenza "sociale a rilevanza sanitaria", con restituzione al corpo sociale delle persone con disabilità in un'ottica deistituzionalizzante.

In prospettiva sarà necessario applicare il modello promuovendo prassi amministrative di collaborazione tra PA e privato/privato sociale, con procedimenti di co-gestione e presa in carico della persona, sostenuto dalla corresponsabilità e compartecipazione, in termini di risorse monetarie e di impiego di risorse umane,

da parte delle ASL, dei Comuni, ma anche da parte della persona, delle organizzazioni del Terzo Settore, della famiglia e della comunità.

L'ammontare delle risorse che il budget di salute riesce a ricomporre è legato alla specifica situazione e, dunque, non è predeterminato ex ante sulla base di una valutazione di soddisfacimento di un bisogno standardizzato e non segue logiche prestazionali. Il processo di determinazione qualitativo e quantitativo di risorse e interventi, da individuare e assegnare alle persone in condizione di disabilità, segue un percorso di valutazione della qualità di vita oggettiva e percepita dalla persona, attraverso un approccio multidisciplinare. La modulazione del budgets segue criteri di intensità e durata dei sostegni, consente un adattamento alle reali esigenze della persona e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il budget di salute si presenta, perciò, come uno strumento dinamico e flessibile, che consente di "modellare" sulla persona gli interventi.

L'attuazione nell'ambito del governo delle politiche del Dopo di Noi attraverso il Budget di progetto previsto dalla Legge n. 112/2016 è una rilevante occasione in Regione Lazio per approfondire questa metodologia e promuovere gli elementi qualificanti e facilitanti il processo.

La Regione assume un modello di Budget di progetto, di cui si elencano alcune delle più importanti caratteristiche:

- il budget di progetto è strettamente connesso ad un progetto personalizzato, è individuale e declinato sulle risorse personali e individuali della persona beneficiaria;
- la definizione del budget di progetto richiede la ricognizione di tutte le risorse economiche, professionali e comunitarie che si rendono al momento disponibili sia da parte delle istituzioni sociali e sanitarie, che da parte della compartecipazione degli utenti, del Terzo Settore, delle Associazioni, del volontariato e della comunità locale, in quanto partecipanti alla co-progettazione e alla co-gestione dei diversi progetti personalizzati;
- il budget di progetto è un sistema caratterizzato da un'elevata flessibilità senza essere legato a un tipo particolare di servizio o a uno specifico erogatore e viene applicato per interventi sui determinanti sociali della salute;
- il fondo del Dopo di Noi si integra alle altre risorse socio-sanitarie del budget in modo aggiuntivo e non sostitutivo agli altri costi sociali.
- il budget è assegnato alla persona e viene definito con la partecipazione della persona;
- nel definire il budget viene promosso il protagonismo delle persone, anche in termini di corresponsabilità alla spesa e al monitoraggio dei processi. Il "privato" partecipa con le proprie risorse al Budget di progetto come partner che collabora alla costruzione e allo sviluppo di sistemi attivi di protezione sociale, a partire da progetti personalizzati. Nel budget non è previsto il concorso degli utenti ai costi come strumento esclusivo per convogliare risorse di diversa natura, poiché la compartecipazione secondo la valutazione della situazione economica prevalente su base ISEE, non aiuta ad individuare le diverse risorse individuali (L'utente potrebbe disporre di un'abitazione e metterla a disposizione del progetto di vita, individuale o collettivo). Nel contesto della predisposizione del progetto personalizzato e del budget di salute si realizza la messa in comune di risorse, non solo economiche, da parte degli attori coinvolti, nell'ottica di un progetto condiviso e compartecipato e viene preservata, nella eventuale compartecipazione dell'utente, la possibilità da parte della persona con disabilità di soddisfare le necessità primarie di vita quotidiane. Il progetto personalizzato e le risorse economiche previste anche in capo alla persona beneficiaria, deve essere strumento di sostegno per il benessere e la piena partecipazione sociale del cittadino, in coerenza con il più complessivo progetto di vita le cui scelte e la determinazione rimane in capo alla persona o chi la rappresenta.

La Regione si riserva di adottare un apposito provvedimento relativo ai parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni (art. 33, comma 2 lett. i), art. 46, comma 2 lett. k) e art. 65 della l.r 11/2016).

2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

- **Secondo l'articolo 4 del DM 23 novembre 2016 beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.**

“...L’accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all’articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...” (Comma 2).

“.....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’articolo 3, comma 4.” (comma 4).

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l’accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

I beneficiari previsti dalla normativa vengono individuati attraverso appositi Avvisi di sovrambito distrettuale, attraverso cui l’utenza interessata presenta domanda.

I servizi sociosanitari, l’associazionismo e il terzo settore promuovono l’informazione sul territorio di competenza, sostenendo e indirizzando coloro che presentano condizione di disabilità grave, ai fini della presentazione dell’istanza.

I cittadini eleggibili agli interventi finanziati dalle risorse della Legge 112/2016 sono coloro che presentano condizione di disabilità grave, di cui al comma 3, dell’art. 3, della legge 104/92.

Tra coloro che presentano una condizione certificata di disabilità, con la specifica della gravità, possono presentare domanda anche cittadini con un quadro di disagio psichico/psicopatologia psichiatrica.

Al di là della presentazione della domanda, resta fermo che i servizi sociali e sanitari competenti, debbano promuovere proattivamente le misure del dopo di noi, tra i portatori di interesse e tra i cittadini in carico con le caratteristiche di cui alla normativa. In particolare, nel caso delle persone con disabilità grave che presentano patologia psichiatrica, si sottolinea il ruolo strategico dei servizi afferente ai Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti nelle fasi di presentazione della domanda, attraverso la sensibilizzazione dell’utenza nonché il coinvolgimento del DSM in ogni fase del processo, dalla UVMD, alla formulazione del progetto personalizzato, del budget di progetto e monitoraggio dei percorsi.

Valutazione ai fini dell’accesso agli interventi e servizi

L’accesso ai servizi del Dopo di Noi avviene previa valutazione multidimensionale effettuata secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale entro le UVM (unità valutative multidisciplinari) distrettuali.

In UVMD viene valutata insieme alla domanda dell’utenza e la sua condizione complessiva di fabbisogno, l’urgenza e la priorità di accesso alle misure a carico del fondo della Legge 112/2016. Resta fermo il diritto per tutte le persone con disabilità grave di veder formulato un progetto personalizzato come esito della valutazione, a prescindere dall’utilizzo del fondo di cui alla legge 112/2016.

L’accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all’art. 2, comma 2 del DM 23 novembre 2016, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto.

Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell’art. 3, comma 3, e all’eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all’inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l’isolamento.

In esito alla valutazione di cui sopra, la normativa prevede che sia in ogni caso garantita una *priorità* di accesso alle misure del Fondo alle:

- a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.

L'UVMD dovrà inoltre, in deroga ai principi di cui sopra, considerare prioritariamente anche le progettualità che possono fruire del riutilizzo di patrimoni immobiliari resi disponibili da familiari e da reti associative di familiari di persone con disabilità in loro favore.

Le UVMD alla conclusione dei lavori trasmettono al Comune/Municipio capofila del sovrambito distrettuale/municipale gli esiti della valutazione e della definizione dei progetti personalizzati.

Si specifica che le misure a valere sul fondo 112/2016 sono costituite da un insieme di adeguati sostegni e interventi finalizzati al vivere al di fuori del nucleo familiare di origine delle persone con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero prive del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato supporto. È assicurato l'accesso e la continuità negli interventi e servizi erogati alle persone in condizione di disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, indipendentemente da qualsivoglia limite di età. Il progetto personalizzato deve essere garantito negli anni, fatta salva la rimodulazione al sopravvenire di nuove esigenze personali che determinano la necessità di aggiornare periodicamente il progetto.

I beneficiari del Dopo di Noi sono di norma maggiorenni. Per i minori i servizi territoriali dovranno valutare l'opportunità di indirizzare il bisogno ad un'offerta che tuteli l'età e la condizione di disabilità, come le strutture a ciclo residenziale per minori indicate nella legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41, che prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al DCA n. 242/2018 per le prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale in struttura socioassistenziale. I trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono configurati invece come LEA a carico del SSR.

Resta inteso che qualora il minore sia in procinto della maggiore età, potranno essere valutate eventuali attivazioni di interventi e sostegni di graduale accompagnamento alla fuoriuscita dal contesto di provenienza, in ordine agli interventi di cui alla lettera a), art. 5 comma 4, del DM 23 novembre 2016.

➤ **Come evidenziato nel PNA, "il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze «gravi», ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitivi alla programmazione regionale". Indicare pertanto i criteri e le modalità per l'individuazione della tipologia di beneficiari in condizione di disabilità grave e descriverne sinteticamente i contenuti. In particolare, specificare se ai fini dell'accesso alle prestazioni è utilizzata una scala di valutazione multidimensionale (es. SVAMA/SVAMDI, SI.D.I., AGED, VALGRAF, ecc.) e l'eventuale ruolo della valutazione delle condizioni economiche.**

La condizione di disabilità *grave* è dettata dalla Legge n.104/1992 e le modalità di individuazione rientrano nelle competenze delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, che ne mantengono la titolarità, integrate da un medico nominato dall'INPS.

Nella legge n. 104/92 il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. La valutazione della commissione si basa quindi su criteri medico-sociali. La legge n. 104 prevede inoltre una condizione definita “handicap in situazione di gravità” (articolo 3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

A fronte della certificazione di tale condizione di gravità, l’eleggibilità dei beneficiari degli interventi e dei servizi a valere sul Fondo “Dopo di Noi” è stabilita entro un processo che inizia dalla presentazione all’Ambito distrettuale della domanda da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta e prosegue con la valutazione multidimensionale da parte della UVMD territoriale, che entra in merito alle condizioni contestuali e personali che determinano una priorità di accesso alle misure. L’esito è l’elaborazione di uno specifico progetto personalizzato, inteso come una serie integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione.

Tra le persone con disabilità grave possono essere eleggibili di attivazione delle misure del Dopo di Noi anche coloro che presentano una condizione di disagio psichico e risultano in carico ai dipartimenti di salute mentale.

La DGR n. 454/2017, nonché la successiva 554/2021, hanno previsto che nella valutazione della persona con disabilità grave, anche al fine di uniformare l’accesso agli interventi ed ai servizi del “Dopo di Noi” dovesse essere utilizzata la scheda S.Va.M.Di (Scheda di Valutazione Multidimensionale), strumento adottato dalla Regione Lazio con il DCA n. 306/2014 per l’accesso delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale alle prestazioni in modalità residenziale, semiresidenziale e domiciliare. Tale strumento fornisce elementi atti a valutare la specifica situazione, in termini di funzioni e strutture corporee, elementi limitanti o facilitanti alle azioni e alla partecipazione, oltre che il contesto ambientale nella sua accezione più ampia.

La Scheda è composta da sezioni che raccolgono informazioni circa la situazione sanitaria (valutazione sanitaria), funzionale (menomazione di strutture e funzioni corporee, nonché limitazioni delle attività e restrizioni della partecipazione connesse ai fattori ambientali ostacolanti o facilitanti) e sociale (situazione familiare, condizione abitativa ed economica).

La scheda S.Va.M.Di è costruita sulla struttura e sull’organizzazione concettuale dell’ICF che, partendo dal presupposto che le abilità e le disabilità di un individuo sono determinate dall’interazione dinamica tra le condizioni di salute e i fattori di contesto, consente di indagare il rapporto tra la persona e l’ambiente. L’esame di tale rapporto consente di descrivere le disabilità e i funzionamenti in un profilo che rappresenta, di fatto, il profilo dell’interazione tra una persona in una determinata condizione di salute e il suo ambiente di vita. Tale descrizione supporta la progettazione di appropriati percorsi di presa in carico contribuendo a identificare gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e alla partecipazione nei diversi ambiti e contesti di riferimento della persona.

Allo stato attuale lo strumento non è ancora informatizzato nel SIAT regionale (Sistema Informativo per l’Assistenza Territoriale) in ogni ASL. È stata dunque data autorizzazione di utilizzo come strumento cartaceo, nelle more della sua informatizzazione.

Insieme a tale strumento, gli Ambiti hanno facoltà di utilizzare altri dispositivi per la raccolta di informazioni di tipo sociale e familiare al fine di acquisire un quadro contestuale e sociale quanto più completo.

Le condizioni economiche della persona richiedente i servizi a valere sul fondo “Dopo di Noi” devono essere considerate dalle UVMD tra gli indicatori di priorità, come previsto dal DM 23 novembre 2016, al fine di individuare coloro che sono del tutto privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali e che

hanno necessità con maggiore urgenza di veder realizzato un progetto personalizzato perché maggiormente a rischio, se privi di sostegni familiari, di istituzionalizzazione.

3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

➤ L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che a valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
- b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;
- c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;
- d. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Gli interventi e servizi a valere su fondo del dopo di noi vengono attivati entro la formulazione di un progetto personalizzato, elemento propedeutico e fondamentale per la realizzazione dei percorsi.

La modalità applicativa non può essere determinata dalle tipologie standard di pacchetti prestazionali, ma è formulata in maniera individualizzata, al fine di promuovere gli obiettivi personali del beneficiario. I distretti sociosanitari e i sovrambiti si impegnano a definire le modalità amministrative maggiormente funzionali alla necessità di realizzare risposte flessibili e promuovere la facoltà di scelta degli utenti e delle famiglie.

L'accesso agli interventi è garantito a tutte le tipologie di disabilità, comprese quelle intellettive, del neuro sviluppo, ad elevato carico assistenziale.

Qualora l'abitare sia il bisogno prioritario e urgente, anche a fronte della perdita dei sostegni familiari, l'UVMD valuterà tra i possibili percorsi quello più appropriato alla persona, in termini di sostegni necessari, obiettivi di riabilitazione/abilitazione, nonché il percorso propedeutico e necessario all'accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine.

Gli ambiti territoriali assumono l'iniziativa di coinvolgere anche nelle azioni di attuazione della Legge 112/2016, le agenzie per la vita indipendente di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2021 n. 927, che hanno l'obiettivo di favorire i processi di capacitazione delle persone con disabilità e le loro famiglie, attraverso la consulenza alla pari, l'orientamento alla scelta delle opportunità assistenziali, l'informazione sul funzionamento e supporto/accompagnamento burocratico, il sostegno nella ricerca dell'assistente.

Indirizzi generali per l'affidamento dei servizi e l'attivazione degli interventi:

I requisiti e le modalità di affidamento dei servizi sociali di assistenza alla persona e interventi sociali di assistenza alla persona sono regolati dalla DGR 223/2016 come modificata dalla DGR n. 88 del 2017, in cui sono disciplinati:

- a) il "Servizio di assistenza domiciliare" effettuato da **Soggetti gestori dei servizi alla persona**;
- b) gli "Interventi sociali di assistenza alla persona" che prevedono la scelta e l'assunzione diretta **dell'assistente alla persona**.

Le prestazioni possono essere attivate con appalto di servizio all'ente gestore e in forma "indiretta", con il riconoscimento di un contributo economico al beneficiario, denominato assegno di cura (art. 25, comma 2, lett. a) della L.R.11/2016), finalizzato all'acquisizione di prestazioni di assistenza, mediante regolare contratto, da parte di un operatore professionale.

Al fine di fornire supporto ai destinatari degli interventi nella libera scelta degli enti/assistenti alla persona, i soggetti pubblici competenti istituiscono appositi registri ai quali si iscrivono i soggetti giuridici e le persone fisiche che intendono operare nel campo dell'assistenza a persone con disabilità.

La valutazione sull'appropriatezza dell'intervento di cui trattasi per ciascun beneficiario compete all'UVM integrata in sede di definizione del progetto personalizzato.

In virtù della innovatività del dettato normativo della Legge 112/2016, che ricomprende diversi interventi e servizi sociali che non si esauriscono nell'assistenza domiciliare, Regione Lazio ha previsto nella DGR 554/2021 che il comune capofila dell'Ambito sovradistrettuale possa provvedere all'affidamento della gestione ad un Ente del Terzo settore iscritto al RUNTS e che risulti accreditato per la tipologia di servizi richiesti o che abbia maturato esperienza almeno triennale nel settore della disabilità adulta.

Qualora l'amministrazione locale si trovi nella condizione di selezionare un operatore economico cui affidare la gestione di uno o più servizi, essa potrà fare ricorso alle procedure del Codice dei contratti pubblici, ovvero potranno essere applicati gli istituti della co-progettazione di cui agli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore, metodologie che la Regione Lazio ritiene particolarmente compatibili con i principi degli interventi integrati e della personalizzazione dei percorsi, come da indirizzi della Legge n. 112/2016, nonché dell'imprescindibile partecipazione dell'utente e dei familiari nei processi di progettazione.

Per approfondimenti in via generale sugli affidamenti dei servizi sociali si rimanda alle linee guida dell'ANAC n° 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Per approfondimenti sulle procedure amministrative per la co-progettazione si rinvia alla deliberazione di Giunta Regionale del 13 giugno 2017, n. 326 "Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali" e alle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt 55-57 del Codice del Terzo Settore d. lgs. n. 117/2017" recentemente approvate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con Decreto n. 72/2021.

Come dettato dal DM 23 novembre 2016, in ogni caso le risorse della Legge 112/2016 vanno intese come aggiuntive rispetto ad altre risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4 dell'art. 5 DM 23 novembre 2016, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Gli interventi possono essere integrati con risorse degli ambiti sovra distrettuali, delle ASL, del terzo settore, di privati cittadini o soggetti terzi, delle ASP, nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel decreto, in linea con le finalità della legge n. 112/2016.

Interventi finanziabili

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

La Regione indirizza gli ambiti territoriali ad utilizzare le risorse destinate a quest'area di intervento in via prioritaria per:

- **azioni di coinvolgimento, sensibilizzazione e accompagnamento delle famiglie di origine;**
- potenziamento **all'accesso alle misure del Dopo di Noi**, intercettando nuovi destinatari, attraverso percorsi di graduale fuoriuscita dalla famiglia di origine, nel pieno rispetto dei tempi necessari alla persona ed anche nell'ottica di implementare azioni di sensibilizzazione e di comprensione delle proposte del Dopo di Noi, sia da rivolgere all'utenza, sia ai nuclei familiari di origine;
- messa in atto di azioni strategiche di **deistituzionalizzazione** attraverso la mappatura della popolazione istituzionalizzata afferente al territorio di competenza e promuovendo la presentazione della domanda di accesso alle misure del fondo Dopo di Noi nei casi in cui risulta più urgente revisionare le condizioni di vita in struttura e promuovere soluzioni differenti. Anche in questo caso il coinvolgimento delle famiglie di origine risulterà fondamentale ai fini del perseguimento degli obiettivi e il processo di cambiamento potrà prevedere delle fasi di progressiva fuoriuscita. Le azioni di deistituzionalizzazione richiedono più di altre un impegno interistituzionale e una piena collaborazione e coinvolgimento della ASL competente.

Gli interventi diretti sui beneficiari, di cui alla lettera a) si rivolgono allo sviluppo di percorsi di semi-autonomia. Si tratta di prestazioni sociali attivate a fronte della valutazione sull'opportunità di avviare una progressiva fuoriuscita dal contesto di provenienza, come il nucleo familiare di origine, ad esempio attraverso le cosiddette "palestre di vita", ovvero esperienze di convivenze temporanee caratterizzate da percorsi con attività diurne, ed eventuale permanenza notturna non continuativa, propedeutiche all'abitare autonomo e che rappresentano altresì un valido strumento di conoscenza e di verifica delle competenze da implementare nonché della compatibilità tra i beneficiari, nel caso di progettualità anche in gruppo. Anche i cicli di weekend fuori casa o periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine sono finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico e del quotidiano.

Un settore specifico di intervento, sempre nell'ottica della semi-autonomia e progressiva fuoriuscita verso la vita autonoma, riguarda la deistituzionalizzazione di persone ospiti di strutture sanitarie, socio-sanitarie, ex art. 26 o altre tipologie di soluzioni di ricovero, anche fuori Regione, per le quali risulta necessario rivalutare le condizioni abitative che non rispondono alle caratteristiche di un ambiente familiare di cui all'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016.

Gli obiettivi sono in ogni caso quelli di prospettare un graduale cambiamento nel progetto di vita della persona, sperimentare una vita fuori dalla famiglia di origine e fuori da istituzioni e luoghi di ricovero, promuovendo la libertà di scelta, l'autodeterminazione nella sua massima espressione possibile, in considerazione dei limiti determinati dalla condizione di disabilità, anche coinvolgendo la famiglia e la rete sociale di prossimità per la definizione di percorsi personalizzati, anche eventualmente in continuità con esperienze in essere efficaci e soddisfacenti per la persona.

Obiettivo fondante è quello di costruire le basi di un futuro percorso di abitare autonomo, eventualmente di gruppo, verificata la compatibilità tra più persone che possano partecipare insieme a tale percorso.

Il processo verso una maggiore autonomia può realizzarsi con una attività di affiancamento e tutoraggio alla persona con disabilità tramite figure che operano come assistente personale o educatore e con attività con supporto di tipologia variabile a seconda del bisogno.

Per sostenere i percorsi risulta di fondamentale importanza attivare **azioni di sensibilizzazione, di accompagnamento, di informazione e di psico-educazione dei beneficiari e delle famiglie di origine, anche attraverso gruppi di auto mutuo aiuto**. Solo attraverso un pieno coinvolgimento delle famiglie, tra l'altro, possono essere costruite basi solide per rendere sostenibili i percorsi di autonomia futuri. Gli interventi che coinvolgono le famiglie non deve essere interpretato come un *addendum* agli interventi, ma è parte integrante della progettualità, su cui investire anche attraverso il fondo del dopo di noi. I sovrambiti potranno coinvolgere associazioni di familiari che hanno comprovata esperienza di consulenza territoriale ai cittadini in materia di promozione dei diritti delle persone con disabilità, in particolare sui temi della vita autonoma e sul dopo di noi per co-progettare azioni specifiche rivolte ai familiari.

Le sedi per lo svolgimento degli interventi vanno scelte a seconda dei destinatari, devono essere accessibili, collocate in località facilmente raggiungibili e che rendano possibile la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi territoriali. Qualora le soluzioni alloggiative siano dislocate fuori da zone residenziali, come in zone rurali, debbono offrire attività di agricoltura sociale, comunque aperte alla comunità di riferimento e non isolate.

I percorsi di semiautonomia, attivati sulla base dei progetti personalizzati redatti dalla equipe multiprofessionale della UVM, dovranno veder stabilito un tempo di inizio e di fine, a cui potrà seguire una proroga di percorso o l'aggiornamento degli obiettivi verso una vita autonoma, in una soluzione abitativa che diverrà la casa delle persone che avranno terminato il percorso.

Per rafforzare il principio della temporalità del programma di semi-autonomia ed evitare che tali percorsi non si finalizzino verso l'autonomia abitativa, Regione Lazio nell'ambito della convenzione con le ATER per la messa a disposizione di immobili da adibire ai programmi del Dopo di Noi (DGR 967/2022) ha stabilito che la destinazione degli immobili ATER in cui vengono attivati percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, fermo restando la messa a disposizione complessiva non inferiore ad anni 5 più eventuale proroga, ha una durata non superiore ad anni 2 per ciascun gruppo di convivenza per il quale viene attivato il percorso di progressiva fuoriuscita, eventualmente prorogabile di 1 ulteriore anno.

Sulla base del monitoraggio periodico dell'attuazione territoriale e del piano di previsione di programmazione territoriale delle risorse da parte degli ambiti Sovradistrettuali, il Fondo relativo all'annualità 2022 viene finalizzato per una percentuale maggiore in favore di percorsi di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare di origine o di deistituzionalizzazione di cui alla lettera a), al fine di concretizzare l'avvio delle progettualità in particolare per le persone ancora in lista di attesa o per le quali risulti urgente e necessario rivalutare le condizioni abitative che non rispondono alle caratteristiche di un ambiente familiare di cui all'art. 3, comma 4, del DM 23 novembre 2016 (deistituzionalizzazione).

Le risorse destinate alla lettera a) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2022 assegnato a Regione Lazio, verrà ripartita sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera a), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto 21 dicembre 2022, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

Gli interventi di questo settore vanno ricondotti al supporto domiciliare per coloro che hanno iniziato e stanno portando avanti progettualità di vita autonoma nelle soluzioni alloggiative che rispondono alle caratteristiche dell'art. 3, comma 4, del DM, cioè che già sono fuoriusciti dalla famiglia di origine o da contesti istituzionalizzanti.

Il supporto domiciliare viene realizzato come spesa sociale integrativa a quanto già in essere con l'assistenza domiciliare diretta e indiretta, se necessario per il raggiungimento del fabbisogno.

La scelta dell'assistenza diretta e indiretta viene formulata entro il progetto personalizzato, a seconda della volontà della persona e l'appropriatezza del percorso. L'implementazione di questa tipologia di interventi va intesa come occasione per riformulare gli obiettivi generali di questa tipologia di sostegno per la persona, nell'ottica di determinare una coerenza metodologica e uniformare il servizio offerto.

Questo settore di intervento, nella programmazione del fondo 2022, prevede che i sovrambienti utilizzino maggiormente le forme di investimento ordinarie del LEPS dell'assistenza domiciliare investendo le risorse del dopo di noi ad integrazione di esse e non in sostituzione.

Sulla base dei dati di monitoraggio e degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, nonché del piano di previsione di programmazione territoriale delle risorse, il Fondo statale relativo all'annualità 2022 relativo agli interventi ricompresi nel budget di progetto, viene distribuito sugli interventi ricompresi nella lettera b) in continuità con le risorse attribuite nel 2021.

Le risorse destinate alla lettera b) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2022 assegnato a Regione Lazio, verranno ripartite sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera b), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto 21 dicembre 2022, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e del numero di programmi di indipendenza abitativa già avviati.

Si specifica che, come per i percorsi di progressiva fuoriuscita, gli interventi di cui alla lettera b) da ricomprendersi nei programmi di indipendenza abitativa, sono attivati tenuto conto delle richieste, esigenze, desideri e abitudini della persona. I percorsi di abitare autonomo sono da intendersi individuali o eventualmente di gruppo, previa verifica della volontà della persona e la valutazione circa la compatibilità di convivenza tra le persone individuate.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

I programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze possono dunque realizzarsi con interventi socio-educativi, per l'incremento delle capacità di scelta della persona nella realizzazione del proprio progetto di vita, con supporti per esercitare gradi di autonomia nel quotidiano. L'obiettivo trasversale è rendere quanto più possibile partecipe e protagonista la persona nei processi di vita che la riguardano ed ampliare il raggio delle opportunità sociali.

Le risorse possono essere utilizzate con estrema flessibilità, per implementare la capacitazione nella vita quotidiana e negli ambiti di interesse personale. Le attività proposte possono avere lo scopo di migliorare le performance nella gestione della casa, del denaro, delle relazioni. Possono essere previste attività di economia domestica, organizzazione del tempo, fruizione di laboratori presenti tra le risorse del territorio, o attività a domicilio, come fare spesa, imparare a gestire il denaro, muoversi con autonomia e con supporto, attività nella fruizione del tempo libero.

Particolare valenza viene attribuita alla realizzazione di opportunità formative e di orientamento al lavoro, compresi i tirocini di inclusione sociale o percorsi di inserimento socio-lavorativo in contesti più o meno protetti, al fine di costruire un progetto personalizzato che integri le azioni sul vivere in autonomia a future concrete possibilità di inserimento lavorativo. La formazione, l'orientamento e le opportunità di tirocinio potranno proficuamente essere realizzate in rete con gli stakeholder impegnati sulle politiche attive del lavoro, come i centri dell'impiego e i SILD (servizio inserimento lavorativo disabili).

I tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR n. 511/2013 si svolgono in un contesto produttivo operante nei diversi settori economici o del non profit. Si tratta di percorsi formativi che concorrono al più ampio progetto di inclusione individuale della persona in condizione di fragilità, rappresentando un'opportunità di formazione e orientamento, acquisizione di abilità e competenze che incidono sul grado di inclusione sociale e/o sul percorso di riabilitazione-abilitazione della persona in condizione di disabilità.

Parimenti, i tirocini della DGR 511/2013 consentono l'attivazione di competenze di natura:

- professionali, utili ad un futuro ed eventuale inserimento lavorativo, da avviarsi una volta completato il percorso di tirocinio di inclusione;
- sociali, grazie alle quali il destinatario aumenta il grado di consapevolezza delle proprie potenzialità e competenze nella gestione di situazioni più o meno complesse, come la ricerca di opportunità lavorative o formative, la fruizione di servizi pubblici e privati, l'instaurazione di relazioni interpersonali e professionali.

I programmi di politiche attive del lavoro, di cui all'art. 3, comma 6, del DM 23 novembre 2016, possono essere realizzati in collaborazione con i servizi dedicati alle politiche del lavoro, di cui alla legge n. 68/99. La Regione Lazio ha disciplinato con la DGR n. 576/2019 i tirocini extracurricolari, una misura di politica attiva, finalizzata a favorire l'orientamento al lavoro, l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Questi tirocini mirati all'assunzione sono rivolti a persone che presentano i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 68/99.

Le risorse destinate alla lettera c) di cui al Fondo ordinario relativo all'annualità 2022 assegnato a Regione Lazio, verranno ripartite sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

Alle risorse ordinarie si aggiungono, per gli interventi della lettera c), quelle destinate all'obiettivo di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto 21 dicembre 2022, a copertura di tutti gli interventi ricompresi nel complessivo budget di progetto, che verranno distribuite sulla base della percentuale di persone in lista di attesa per l'accesso ai programmi del Dopo di Noi e del numero di programmi di indipendenza abitativa già avviati.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Come previsto dalle Linee guida regionali del "Dopo di Noi" DGR n. 454/2017 e dall'aggiornamento di cui alla DGR 554/2021, con la Determinazione dirigenziale n. G15084/2017 così come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. G10281 del 9 agosto 2018, la Regione Lazio ha pubblicato un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di un patrimonio immobiliare solidale da destinare alle finalità della Legge n. 112/2016.

Le richieste di iscrizione di immobili all'Elenco del patrimonio immobiliare regionale da parte di enti pubblici, privati cittadini, e del privato sociale prevedono una successiva istruttoria e periodico aggiornamento dell'Elenco in caso di nuove iscrizioni e cancellazioni.

I disponibili attraverso l'Elenco regionale manifestano l'interesse a mettere a disposizione l'immobile alle finalità dei programmi finanziati a valere sul fondo del Dopo di Noi.

L'Elenco rappresenta altresì uno strumento per l'amministrazione regionale ai fini del monitoraggio delle opportunità territoriali presenti e per individuare azioni strategiche da implementare per la messa a disposizione di ulteriori immobili.

L'Elenco aggiornato è reso disponibile ai sovrambiti ai fini della individuazione delle soluzioni alloggiative più idonee per i programmi di indipendenza abitativa formulati a favore delle persone con disabilità beneficiarie.

Attualmente risultano iscritti nel Patrimonio 65 immobili. La maggior parte degli immobili in Elenco sono del Privato sociale.

Il sovrambito attua, di concerto con gli Ambiti/Comuni ove sono ubicati gli immobili:

- la verifica della regolarità urbanistica e catastale degli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio immobiliare solidale di riferimento dell'Ambito sovradistrettuale;
- la valutazione tecnica in ordine alla idoneità e alla rispondenza in termini di caratteristiche degli immobili annoverati nell'elenco per l'effettivo utilizzo ai fini dei programmi di indipendenza abitativa;
- la valutazione di eventuali opere di ristrutturazione e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi;
- la verifica della congruità degli eventuali interventi di adeguamento funzionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016 negli immobili annoverati nell'elenco del patrimonio solidale rispetto alle risorse disponibili e agli obiettivi dei programmi;
- la progettazione, direzione ed esecuzione delle eventuali opere di adeguamento funzionale necessarie negli immobili individuati, per l'utilizzo ai fini previsti.

Qualora gli immobili iscritti nell'Elenco non risultino idonei e rispondenti, in termini di requisiti strutturali e logistici, alle finalità della legge n. 112/2016, il Sovrambito deve presentare alla Regione eventuali richieste motivate di cancellazione dall'Elenco del patrimonio solidale.

Nell'Elenco devono essere inseriti tutti gli immobili in cui si attivano i programmi del dopo di noi, sia quelli di progressiva fuoriuscita dal nucleo familiare di origine, che quelli di indipendenza abitativa.

Per il territorio di Roma Capitale, in attuazione di uno specifico accordo di programma, le suddette funzioni sono affidate all' ASP (Azienda per i servizi alla persona) "Asilo Savoia" che si raccorda con la Regione Lazio e Roma Capitale per le ristrutturazione e la messa in opera degli immobili scelti per i programmi di indipendenza abitativa.

È ammissibile per la realizzazione delle soluzioni alloggiative, il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo della Legge n. 112/2016, delle seguenti tipologie di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d, del D.M del 23 novembre 2016:

- a) contributi per opere di ristrutturazione (interventi relativi a bagni e cucine, miglioramento della funzionalità degli spazi alloggiativi per il benessere e la piena autonomia delle persone disabili) entro un massimale di 50.000 euro;
- b) contributi per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi (adeguamento alle norme di sicurezza per civile abitazione, domotica);
- c) contributi per gli oneri di locazione. Gli oneri di locazione sono da intendersi come contributo al programma di indipendenza abitativa, anche in forma di assistenza economica rivolta ad uno o più beneficiari, comunque entro un tetto massimo pari all'80% del canone di locazione mensile previsto per l'immobile. Il contributo di locazione in ogni sua forma può essere fornito per un periodo di anni tre, con possibilità di proroga su valutazione di Regione Lazio. Gli oneri di locazione sono stimati in base ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti.

Eventuali oneri di acquisto vanno valutati e autorizzati dalla Regione Lazio.

Eventuali spese di manutenzione straordinaria sono autorizzate per gli immobili resi disponibili per il "Dopo di Noi" dopo almeno 1 anno dall' accesso a finanziamenti per opere di ristrutturazione.

Con la DGR 698/2022 e successiva DGR 967/2022 è stata avviata un'azione strategica tra la Regione Lazio e l' ATER ai fini dell'attuazione di politiche di welfare abitativo in favore delle persone in condizione di disabilità grave di cui alla Legge 112/2016 del Lazio, attraverso:

- a) l'ampliamento dell'offerta delle soluzioni alloggiative, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale pubblica, dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016 ai fini di avviare percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione e programmi di indipendenza abitativa a favore delle persone beneficiarie;
- b) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla legge 112/2016.

Sono state di conseguenza firmate specifiche convenzioni con l'ATER del Comune di Roma, l'ATER della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, di Latina, di Rieti, di Viterbo, e individuati n. 20 immobili da destinare all'attuazione dei programmi del Dopo di Noi.

Attualmente Regione Lazio sta perfezionando la ricognizione degli esiti dei sopralluoghi sugli immobili individuati da parte delle ATER firmatarie, al fine di quantificare l'effettivo fabbisogno di ulteriori risorse per la messa a disposizione e piena fruibilità degli stessi.

Ad integrazione delle politiche sopra descritte, la Regione si riserva di erogare parte del Fondo 2022 di cui alla lettera d), comma 4, art. 5 del Decreto 23 novembre 2016 in favore di un'azione di sistema che coinvolga le Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP, di cui all'art. 38 della Legge regionale 11/2016, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta alloggiativa pubblica, attraverso appositi contratti di servizio tra Regione Lazio e/o gli ambiti Sovradistrettuali e le ASP che metteranno a disposizione beni immobili con destinazione alle finalità della legge 112/2016.

Tale azione di sistema verrà coordinata con la ricognizione di quanto previsto altresì dalla Legge 22 febbraio 2019, n. 22 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)", all'art. 4, comma 6, che stabilisce limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 5, lettere a) e b) medesimo articolo, con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

Sulla base dei dati di monitoraggio e degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, nonché del piano di previsione di programmazione territoriale delle risorse, il Fondo statale relativo all'annualità 2022 programmato per gli interventi ricompresi nella lettera d) è pari a € 1.200.000,00 e verrà distribuito secondo le seguenti quote:

- € 1.000.000,00 verrà distribuito sui sovrambiti e ASP Asilo Savoia (per il territorio di Roma Capitale) sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente;
- € 200.000,00 verrà distribuito sulle ASP e/o sui sovrambiti (ASP Asilo Savoia per il territorio di Roma Capitale) per eventuale azione di sistema che coinvolgerà le ASP che metteranno a disposizione immobili per le finalità della Legge 112/2016. A fronte della disponibilità di immobili delle ASP da destinare ai programmi della legge 112/2016, la quota finalizzata verrà ripartita per l'80% sulla base del numero degli immobili individuati, per il 10% sulla base del numero dei beneficiari negli Ambiti Sovradistrettuali interessati e per il restante 10% sulla base della popolazione 18-64 anni residente nei territori di riferimento come da dato ISTAT aggiornato. Diversamente, qualora non vengano individuate disponibilità di immobili da parte delle ASP, la quota verrà ripartita sui sovrambiti ai fini degli interventi ricompresi nel budget di progetto, secondo i criteri di riparto ordinari.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile avviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee.

Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso **che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare e nella soluzione alloggiativa che presente i requisiti del DM 23 novembre 2016**, cessata la situazione di emergenza, e si

limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Sulla base dei dati di monitoraggio, degli incontri svolti con gli stakeholder territoriali, del piano di previsione di programmazione territoriale delle risorse, il Fondo statale 2022 viene indirizzato a tale tipologia di intervento in continuità alla programmazione 2021.

Le risorse destinate alla lettera e) di cui al Fondo relativo all'annualità 2022 assegnato a Regione Lazio, verranno ripartite sugli Ambiti sovradistrettuali sulla base della quota di popolazione territoriale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

4. La programmazione delle risorse finanziarie

Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Le risorse complessive per l'anno 2022 assegnate alla Regione Lazio sono pari a € 7.617.610,00 di cui € 1.501.500,00 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del 21.12.2022 e cioè destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo **budget di progetto** di cui all'art. 2 del predetto decreto 23 novembre 2016, nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016.

Interventi finanziabili		Risorse ordinarie	Risorse obiettivi di servizio di cui all'art. 1, comma 2	Criteri di riparto
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.	44%	€ 2.696.110,00		popolazione residente 18 - 64 anni
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.	16%	€ 1.000.000,00		popolazione residente 18 - 64 anni

c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile; programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).	16%	€ 1.000.000,00		popolazione residente 18 - 64 anni
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.	20%	€ 1.200.000,00		€ 1.000.000,00 ai sovrambiti e ASP Asilo Savoia su base popolazione residente 18-64 anni; € 200.000,00 eventuale azione di sistema ASP sulla base della disponibilità immobili
e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	4%	€ 220.000,00		popolazione residente 18 - 64 anni
obiettivo di servizio art. 1 comma 2 per budget progetto (lettere a,b,c) per persone in lista di attesa			€ 500.000,00	ricognizione lista di attesa nei sovrambiti
obiettivo di servizio art. 1 comma 2 per budget progetto (lettere a,b,c) programmi di indipendenza abitativa già avviati			€ 1.001.500,00	ricognizione programmi indipendenza abitativa già avviati nei sovrambiti
Totale	100%	€ 6.116.110,00	€ 1.501.500,00	€ 7.617.610,00

Le percentuali sopra riportate sono indicative e possono essere riprogrammate dai sovrambiti a seconda dell'attuazione a livello locale degli interventi.

In ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID-19 in sede di rendicontazione delle spese sostenute, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

5. Monitoraggio degli interventi

Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

In continuità con le annualità pregresse, Regione effettua incontri periodici con i referenti degli Ambiti sovradistrettuali e delle Aziende Sanitarie locali, con gli Enti del Terzo Settore e con la Consulta regionale

per la disabilità, al fine di **sostenere e monitorare la qualità dell'attuazione territoriale** degli interventi Legge n. 112/2016.

Con cadenza almeno trimestrale vengono organizzati incontri con i sovrambiti in riunioni plenarie e bilaterali al fine di **monitorare lo stato di avanzamento della spesa** da imputare sui diversi decreti ministeriali. Viene dunque periodicamente condivisa e aggiornata la ricognizione dei dati annuali di rendicontazione, con evidenza delle percentuali non spese e previsione trimestrale delle spese imputabili. Questa attività determina una forte responsabilizzazione di ciascun sovrambito nel concorrere alla spesa su base regionale di almeno il 75% delle quote assegnate con decreto dei due anni precedenti, oltre a rappresentare un momento consultivo e di scambio su criticità e buone prassi.

La Regione Lazio attua il monitoraggio in coerenza con il quadro di verifica e controllo di cui al debito informativo verso il MLPS su SIOSS, come previsto dalla norma dell'art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale.

I sovrambiti distrettuali assolvono l'obbligo di rendicontazione finalizzata al debito informativo verso il MLPS in forza dell'art. 6, comma 5, del DM novembre 2016, secondo le modalità che vengono fornite con successive indicazioni regionali.